DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 40

Per il perseguimento delle finalita' del Dopo lavoro ferroviario - istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

a) contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'articolo 5 del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, rivalutati di 75 volte;

b) contribuzioni delle istituzioni dopo-lavoristiche;

c) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci, nella misura che sara' fissata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto;

d) altri proventi derivanti da attivita' turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

Versione in vigore dal 26 agosto 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 27 luglio 1967, n. 668
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-varie-riguardanti-l-organizzazione-dell-azienda-autonoma/art-40/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it